

– l'unico esempio, e manifesta nel contempo l'elevata propensione, con l'elencazione di specifiche controdeduzioni a considerare Nero più una controparte processuale che il sintomo di una estesa condizione di disagio; in aggiunta a quanto riferito in precedenza vi è l'attribuzione a Nero, nella serie delle circostanze che il sottosegretario all'Interno ritiene necessario riferire *«ex officio»*, di *«una chiara militanza politica»* relativa al suo passato – evidentemente di per sé meritevole di censura –, di una condanna di Nero per favoreggiamento ricevuta il 22 maggio 1998 (e quindi in costanza di programma, senza che lo stesso sia stato revocato), dell'avere Nero fornito il numero dell'utenza del cellulare intestato alla moglie al fine di riprendere relazioni di lavoro, e da ultimo dell'essere stato, in data 6 aprile 1998, *«colto in luogo pubblico mentre consumava un rapporto con una prostituta»*. Quest'ultimo particolare è stato riportato *«in relazione alle vicende accadute nella serata in cui addetti alla sua protezione lo avrebbero costretto a recarsi in Bari in una località frequentata da prostitute»*: desta non poca sorpresa l'equiparazione fra un comportamento del tutto volontario, pur se moralmente eccepibile, e un comportamento coatto, realizzato a opera di pubblici ufficiali mentre Nero era sottoposto al programma ed era in attesa di rendere testimonianza.

## II – Il «caso Rossella Castiglione»

Che quello di Nero non rappresenti un caso isolato è stato confermato dall'audizione di altri due testimoni, provenienti rispettivamente dalla Calabria e dalla Sicilia, le cui vicende all'interno del Servizio sono state definite in tempi e con modalità diverse; la differente collocazione territoriale e temporale di questi due «casi» rafforza la convinzione che non esistono situazioni di occasionale e soggettivo disagio di singoli testimoni, bensì un problema d'insieme, che attiene all'intera «categoria», e alla gestione della stessa da parte del Servizio centrale di protezione.

La signora Rossella Castiglione è stata ammessa, insieme con i suoi familiari, al programma di protezione nel 1992. La collaborazione della famiglia Castiglione con l'autorità giudiziaria si è realizzata nell'ambito di una sanguinosa faida con più di 40 morti a Strongoli, in Calabria, e ha determinato la condanna di vari imputati a pene definitive e consistenti, fino all'ergastolo. Come già per Nero, l'esperienza della Castiglione all'interno dei meccanismi di protezione evidenzia disfunzioni e irrazionalità. A partire dall'assistenza sanitaria, particolarmente importante nel caso degli anziani genitori della testimone; per proseguire col procedimento del cambio delle generalità, che ha determinato, insieme con la revoca del programma e, quindi, con la riconsegna dei documenti di copertura, il ritorno a vivere con le generalità originarie: e questo espone a un rischio sempre attuale in fatti di mafia, e soprattutto all'interno di una faida.

La causa sostanziale della revoca della protezione alla famiglia Castiglione è la definizione dei procedimenti penali nei quali ha reso testi-

monianza, cui si aggiunge il preteso venir meno di un pericolo attuale. Ai Castiglione il Servizio di protezione ha perfino intimato lo sfratto dall'appartamento che era stato messo a loro disposizione a Roma dal 1993. Anche in questo caso emergono alcune questioni rilevanti.

A) Non è possibile stabilire un automatismo tra la conclusione del processo e l'attualità del pericolo: è necessario un raccordo tra gli uffici giudiziari, e in particolare le Procure della Repubblica, che in origine segnalano il rischio, e il Servizio di protezione, evitando il reciproco rimpallo di responsabilità, e facendo sì che il provvedimento relativo alla prosecuzione della protezione rappresenti l'esito di valutazioni fondate su dati oggettivi. Il rischio non si esaurisce con la fine della collaborazione processuale del teste e può correlarsi a una vendetta, che giunge differita nel tempo rispetto all'evento processuale. In queste condizioni, quand'anche si dovesse procedere alla revoca del programma, va garantita sicurezza a chi ha in maniera così importante collaborato con l'autorità giudiziaria e che, come nel caso della Castiglione, non ha ricevuto alcun addebito comportamentale, nemmeno in quella forma discutibile emersa per Nero. In ogni caso l'uscita dal programma deve essere accompagnata da un nuovo e definitivo cambio di generalità, sempre che permangano condizioni di obiettivo pericolo.

B) *«La revoca è arrivata all'improvviso, da un giorno all'altro, non ce lo aspettavamo. Loro avrebbero dovuto essere chiari prima della nostra entrata nel programma di protezione; dovevano dirci che durava quattro anni, il tempo dei processi e dovevano chiederci se ci conveniva e se volevamo accettarlo».* Come si evince da queste parole pronunziate da Rossella Castiglione nel corso dell'audizione, molto spesso la vicenda del testimone trae origine da equivoci e, soprattutto, da aspettative che nel tempo vengono inesorabilmente frustrate. Di fronte al problema di come attivare le modalità di reinserimento nella vita sociale, il racconto diretto dei testimoni fa emergere l'insufficienza di fondo del Servizio di protezione nell'offrire un efficace aiuto. Continua la Castiglione: *«in questi quattro anni non ci hanno mai detto di pensare al nostro futuro»*; anzi, è stata sempre rappresentata una sicura prospettiva di vita: *«... avremmo iniziato una nuova vita, ci sarebbe stato un lavoro per me, la situazione sarebbe rimasta stabile per sempre».*

C) Al di là dell'«ultrattività», che consente di usufruire di una proroga per alcuni benefici assistenziali, va presa in considerazione l'opportunità di una soluzione transitoria per chi è stato ammesso al programma di protezione nel momento in cui vigevano vecchie regole e consuetudini. Che dire, per esempio, della paventata esecuzione di uno sfratto ad opera della forza pubblica contro chi per quattro anni è stato protetto da quella stessa forza pubblica? Si è valutato l'impatto che scelte del genere provocano sulla propensione alla collaborazione degli onesti? Non va trascurata in proposito l'utilità di un accordo col testimone, che gli faccia valutare le ipotesi più adeguate per il pieno reinserimento nella vita ordinaria, incluse le «misure di assistenza economica, la cui convenienza va prospettata in concreto.